



Bruxelles, 12.3.2015
C(2015) 1558 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

RECOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

**relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche
fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari**

ALLEGATO I

Piano coordinato di controllo dell'autenticità del miele

AZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO

A. Obiettivo

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali per stabilire la prevalenza sul mercato dell'Unione europea di:

- miele non correttamente etichettato con riguardo alla sua origine geografica e/o botanica;
- prodotti dichiarati o presentati come miele benché contenenti zuccheri esogeni o prodotti a base di zucchero.

B. Descrizione del prodotto

Miele (quale definito nell'allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio) destinato al consumo umano;

varietà: tutte le varietà di miele citate nell'allegato I, punto 2, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio;

origine geografica: miele originario degli Stati membri dell'UE o importato da paesi terzi;

presentazione: alla rinfusa o pronto per il commercio al dettaglio.

C. Punti e procedura di campionamento

1. Il miele dovrebbe essere oggetto di campionamento in vari punti della catena di produzione e di approvvigionamento (posti di ispezione frontalieri, produttori, importatori e grossisti, stabilimenti di immagazzinamento/trasformazione/confezionamento, distribuzione e commercio al dettaglio).

Per il miele importato i controlli ufficiali andrebbero eseguiti, ove possibile, sin dalle prime fasi della catena di approvvigionamento, a cominciare dal primo punto di ingresso nell'Unione europea.

2. I campioni per i controlli ufficiali dovrebbero essere prelevati da tutti i prodotti disponibili sul mercato di ciascuno Stato membro, ma è opportuno prestare una particolare attenzione al miele destinato a essere miscelato in una fase successiva della catena di approvvigionamento.
3. Origine geografica del miele

Nella misura del possibile, i campioni raccolti dovrebbero essere costituiti di tre parti (A, B e C).

Parte A: il 20% dei campioni raccolti in uno Stato membro dovrebbe provenire da miele recante informazioni che fanno riferimento a un'origine regionale, territoriale o topografica del medesimo Stato membro.

Parte B: il 40% dei campioni dovrebbe essere costituito di miele la cui origine dichiarata non coincide con lo Stato membro in cui sono prelevati i campioni (altro Stato membro o paese terzo) e che non è dichiarato come miscela di miele originario dell'UE, miscela di miele non originario dell'UE o miscela di

miele originario e non originario dell'UE. I campioni che compongono la parte B dovrebbero essere rappresentativi dei paesi (altri Stati membri o paesi terzi) di cui sono originarie le forniture dello Stato membro in questione.

Parte C: il 40% dei campioni dovrebbe essere costituito di miele dichiarato come miscela di miele originario dell'UE, miscela di miele non originario dell'UE o miscela di miele originario e non originario dell'UE.

4. La strategia di campionamento dovrebbe avere come obiettivo il miele che, nel rispetto dei criteri summenzionati, presenta le maggiori probabilità di essere stato sottoposto alle pratiche che sono oggetto del presente piano di controllo tenendo conto dei dati disponibili, compresi quelli forniti dai controlli documentali e di identità e dai controlli materiali preliminari, nonché dei prezzi.

D. Protocollo e metodi

1. Definizioni

EA-IRMS = Analizzatore elementare accoppiato con spettrometria di massa isotopica.

LC-IRMS = Cromatografia liquida accoppiata con spettrometria di massa isotopica.

EA-/LC-IRMS = Combinazione di analizzatore elementare con spettrometria di massa isotopica e cromatografia liquida accoppiata con spettrometria di massa isotopica.

GC = Gascromatografia.

HPLC = Cromatografia liquida ad alta prestazione.

2. Campioni delle parti A e B

- a) Livello 1: tutti i campioni A e B dovrebbero essere sottoposti a:
 - analisi organolettica;
 - determinazione della conduttività elettrica (metodo armonizzato n. 2 della commissione internazionale miele);
 - determinazione dell'attività diastolica con Phadebas (metodo armonizzato n. 6.2 della commissione internazionale miele);
 - determinazione della frequenza pollinica relativa mediante analisi microscopica del polline¹.
- b) Livello 2: in base ai risultati delle prove di livello 1 e alle altre informazioni disponibili, è opportuno selezionare il 33% dei campioni A + B al fine di individuare i prodotti maggiormente a rischio di contenere zuccheri esogeni o prodotti a base di zucchero. Il livello 2 dovrebbe comprendere campioni che presentano parametri o proprietà risultati non conformi, insoliti o sospetti nel livello 1.

I campioni selezionati andrebbero sottoposti alla determinazione degli zuccheri mediante metodo HPLC o GC (metodi armonizzati nn. 7.2, 7.3 o 7.4 della commissione internazionale miele).

¹ *Harmonized methods of melissopalynology*, Apidologie 35 (2004), S18-S25.

Ove possibile è opportuno quantificare anche i saccaridi diversi da fruttosio, glucosio, saccarosio, turanosio e maltosio (vale a dire melezzitosio, erlosio, isomaltosio, raffinosio ecc.).

I rimanenti campioni dovrebbero essere conservati per almeno 12 mesi per eventuali indagini ulteriori. Condizioni ottimali di immagazzinamento sono: temperatura costante di circa 10 °C, umidità relativa inferiore al 65%, assenza di luce.

- c) Livello 3: è opportuno sottoporre a LC-IRMS (o EA-/LC-IRMS) i campioni il cui profilo degli zuccheri è risultato conforme nel livello 2, se tali metodi sono disponibili nello Stato membro.

Se il metodo LC-IRMS non è disponibile, i campioni andrebbero sottoposti all'EA-IRMS (metodo ufficiale AOAC n. 998.12) e successivamente inviati all'Istituto dei materiali e misure di riferimento del Centro comune di ricerca (JRC-IRMM), corredati dei risultati delle prove già effettuate (i modelli saranno forniti dal JRC-IRMM).

Il JRC-IRMM sottoporrà a prova i campioni con valori normali dell'EA-IRMS utilizzando il metodo LC-IRMS e trasmetterà i risultati allo Stato membro interessato, una volta disponibili². Quando la prova LC-IRMS è effettuata nello Stato membro, i campioni con valori fuori dal range dovrebbero anch'essi essere inviati al JRC-IRMM per la raccolta dei dati.

3. Campioni della parte C

- a) Livello 1: per i campioni della parte C l'analisi organolettica, la determinazione della conduttività elettrica e dell'attività diastolica e l'analisi del polline non sono necessarie.
- b) Livello 2: tutti i campioni della parte C andrebbero sottoposti alla determinazione degli zuccheri mediante metodo HPLC o GC (metodi armonizzati nn. 7.2, 7.3 o 7.4 della commissione internazionale miele).

Ove possibile è opportuno quantificare anche i saccaridi diversi da fruttosio, glucosio, saccarosio, turanosio e maltosio (vale a dire melezzitosio, erlosio, isomaltosio, raffinosio ecc.).

- c) Livello 3: è opportuno sottoporre a LC-IRMS (o EA-/LC-IRMS) i campioni il cui profilo degli zuccheri è risultato conforme nel livello 2, se tali metodi sono disponibili nello Stato membro.

Se il metodo LC-IRMS non è disponibile, i campioni andrebbero sottoposti all'EA-IRMS (metodo ufficiale AOAC n. 998.12) e successivamente inviati all'Istituto dei materiali e misure di riferimento del Centro comune di ricerca (JRC-IRMM), corredati dei risultati delle prove già effettuate (i modelli saranno forniti dal JRC-IRMM).

Il JRC-IRMM sottoporrà a prova i campioni con valori normali dell'EA-IRMS utilizzando il metodo LC-IRMS e trasmetterà i risultati allo Stato membro interessato, una volta disponibili. Quando la prova LC-IRMS è

²

Il JRC-IRMM non è un laboratorio ufficiale designato per effettuare i controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004; i campioni con valori fuori dal range dovrebbero essere considerati casi di sospetta non conformità e sottoposti ad ulteriori indagini da parte delle autorità competenti al fine di confermare o eliminare tale sospetto.

effettuata nello Stato membro, i campioni con valori fuori dal range dovrebbero anch'essi essere inviati al JRC-IRMM a fini di raccolta dei dati.

4. I laboratori che partecipano al piano coordinato di controllo dell'autenticità del miele dovrebbero essere laboratori ufficiali ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004³.

E. Numero di campioni

La tabella che segue fornisce il numero indicativo raccomandato di campioni da sottoporre a prova in ciascuno Stato membro ai fini del presente piano coordinato di controllo.

Stato membro	Numero raccomandato di campioni
Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito	150
Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania	100
Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Croazia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia	70
Lettonia, Lituania, Slovenia	50
Estonia, Cipro, Lussemburgo, Malta	20
Totale	2 310

F. Calendario

1. Campionamento dal 1° giugno 2015 al 15 luglio 2015.
2. La relazione sui risultati dei controlli ufficiali eseguiti dovrebbe essere trasmessa alla Commissione entro il 31 ottobre 2015.
3. I gruppi di campioni dovrebbero essere inviati al JRC-IRMM non appena sono state completate le prove negli Stati membri, al fine di consentire una sua migliore distribuzione del lavoro.

³ Il laboratorio designato può essere situato in un altro Stato membro.

ALLEGATO II

Piano coordinato di controllo della sostituzione di specie ittiche

AZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO

A. Obiettivo

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali per stabilire se le specie ittiche rilevate nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non trasformati o trasformati siano conformi alle specie dichiarate sull'etichetta o su altri mezzi di informazione che accompagnano il prodotto alimentare.

In caso di non conformità le autorità competenti dovrebbero, nella misura del possibile, cercare di identificare le specie reali.

B. Definizione del prodotto

1. I prodotti della pesca quali definiti nell'allegato I, punto 3.1., del regolamento (CE) n. 853/2004⁴, ma limitatamente al pesce bianco (compresi pesci tondi e pesci piatti), appartenenti sia a specie marine che di acqua dolce⁵.
2. Gli Stati membri dovrebbero costituire circa l'80% dei campioni con le principali specie immesse sul mercato nel proprio territorio. Nel rimanente 20% dei campioni gli Stati membri dovrebbero inserire specie meno comuni. Possono essere inclusi nei campioni prodotti preconfezionati o non preconfezionati.
3. I prodotti dovrebbero provenire dalle seguenti categorie:
 - a) Prodotti non trasformati: i prodotti della pesca preparati secondo la definizione di cui all'allegato I, punto 3.6., del regolamento (CE) n. 853/2004, ad eccezione dei pesci eviscerati. Nel presente piano tali prodotti sono denominati prodotti non trasformati.

Nota:

tutti i prodotti non trasformati inclusi nel presente piano di controllo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013. Essi dovrebbero pertanto essere controllati per verificare il nome scientifico apposto sul contrassegno o sull'etichettatura adeguati secondo quanto previsto in detto regolamento⁶.

- b) Prodotti trasformati: i prodotti della pesca trasformati secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 e i prodotti in cui il pesce costituisce l'ingrediente primario secondo la definizione di cui all'articolo 2,

⁴ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁵ Nel contesto del presente piano coordinato di controllo si intendono per pesce bianco le specie demersali che vivono sia in ambienti marini che di acqua dolce, per pesce tondo le specie bentopelagiche e per pesce piatto le specie bentoniche.

⁶ L'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013 stabilisce che il nome scientifico di ciascuna specie sia quello riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1169/2011. Nel presente piano tali prodotti sono denominati prodotti trasformati.

Nota:

- i) i prodotti trasformati inclusi nel presente piano di controllo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013 dovrebbero essere controllati per verificare il nome scientifico apposto sul contrassegno o sull'etichettatura adeguati secondo quanto previsto in detto regolamento;
- ii) gli altri prodotti trasformati inclusi nel presente piano di controllo (conserve di pesce, prodotti compositi, crocchette di pesce ecc.) dovrebbero essere controllati per verificare eventuali dichiarazioni volontarie delle specie che accompagnino la denominazione dell'alimento a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 o la designazione degli ingredienti a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- iii) i prodotti trasformati, ivi compresa la polpa di pesce separata meccanicamente, che non sono commercializzati con un'indicazione della specie non rientrano nell'ambito di applicazione del presente piano coordinato di controllo.

C. Punti e procedura di campionamento

1. I prodotti dovrebbero essere oggetto di campionamento in vari punti della catena di approvvigionamento e di distribuzione alimentare, compresi posti di ispezione frontalieri, stabilimenti di trasformazione, mercati, depositi frigoriferi, commercianti, commercio al dettaglio e collettività⁷. Il campionamento dovrebbe coprire una serie di prodotti diversi.
2. Il numero assegnato di campioni prelevati in ciascuno Stato membro dovrebbe essere, per quanto possibile, equamente suddiviso tra prodotti trasformati e non trasformati. Se necessario tale assegnazione può essere adattata per tenere conto delle abitudini di consumo negli Stati membri.
3. La strategia di campionamento dovrebbe avere come obiettivo i prodotti che, sulla base di tutte le informazioni disponibili, comprese quelle fornite dai controlli documentali e di identità e dai controlli materiali preliminari, presentino le maggiori probabilità di essere stati oggetto di una sostituzione della specie. Per i prodotti trasformati è di particolare interesse concentrarsi sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, relativo alle informazioni obbligatorie.
4. Per i prodotti che presentano più porzioni in un'unica confezione, il campione finale sottoposto a prova dovrebbe essere costituito da una porzione scelta casualmente ogni cinque porzioni.

⁷ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il termine "collettività" si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

D. Protocollo e metodi

1. Definizioni

IEF =	Metodo dell'isoelettrofocalizzazione (ad esempio il metodo ufficiale AOAC n. 998.16 utilizzando la pertinente banca dati IEF).
PCR-RFLP =	Reazione a catena della polimerasi accoppiata con polimorfismo di lunghezza dei frammenti di restrizione.
Codice a barre del DNA =	Sequenziamento del DNA utilizzando un protocollo convalidato.
RT-PCR =	Reazione a catena della polimerasi in tempo reale, uni- o multiplex.

2. Prodotti non trasformati

Per i prodotti non trasformati è possibile utilizzare uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- a) IEF
- o
- b) PCR-RFLP, se necessario integrata dal codice a barre del DNA o dalla reazione a catena della polimerasi in tempo reale (RT-PCR)
- o
- c) codice a barre del DNA.

3. Prodotti trasformati

Per i prodotti trasformati è possibile utilizzare uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- a) PCR-RFLP, se necessario integrata dal codice a barre del DNA o dalla RT-PCR
- o
- b) codice a barre del DNA
- o
- c) RT-PCR, se necessario integrata da ulteriori primer-sonde specifici⁸, dalla PCR-RFLP o dal codice a barre del DNA.

4. I metodi o la combinazione di metodi utilizzati dovrebbero consentire, nella misura del possibile, di individuare la specie reale in caso di mancata conformità alla dichiarazione che accompagna il prodotto.

5. I laboratori che partecipano al piano coordinato di controllo dovrebbero essere laboratori ufficiali ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004⁹.

E. Numero di campioni

⁸ Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) intende condividere un elenco dei primer e delle sonde già pubblicati nella letteratura o disponibili presso i laboratori degli Stati membri mediante un apposito strumento di collaborazione online dedicato al presente piano coordinato di controllo.

⁹ Il laboratorio designato può essere situato in un altro Stato membro.

La tabella che segue fornisce una panoramica del numero indicativo raccomandato di campioni da sottoporre a prova durante il periodo del piano coordinato di controllo¹⁰.

Stato membro	Numero raccomandato di campioni
Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito	250
Repubblica ceca, Grecia, Polonia, Romaniaa	160
Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Croazia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia	100
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia	70
Cipro, Lussemburgo, Malta	30
Totale	3 400

F. Calendario

1. Campionamento dal 1° giugno 2015 al 15 luglio 2015.
2. La relazione sui risultati dei controlli ufficiali eseguiti dovrebbe essere trasmessa alla Commissione entro il 31 ottobre 2015.

¹⁰

Il numero dei campioni si riferisce al numero dei singoli prodotti sottoposti a prova nella relazione finale. Esso può differire dal numero totale di prove effettuate per tutta la durata del protocollo. Ciò si deve al fatto che:

- i) è opportuno sottoporre a prova diversi campioni in caso di confezioni grandi contenenti più porzioni
e
- ii) possono essere necessarie più prove su un singolo campione al fine di individuare le specie di sostituzione.

ALLEGATO III

Modello della relazione per i risultati di cui ai punti 2 e 4¹¹

A. Miele

Gli Stati membri dovrebbero comunicare i risultati dei controlli ufficiali effettuati a norma del piano coordinato di controllo nel formato delle tabelle che seguono.

Tabella 1: sintesi del numero di campioni esaminati, non conformi e trasmessi al JRC-IRMM

		PIF	Produttore	Importatore o grossista	Stabilimento di confezionamento	Distribuzione o commercio al dettaglio
Campioni della parte A	Numero totale di campioni esaminati Numero di campioni non conformi con riguardo all'origine geografica Numero di campioni non conformi con riguardo all'origine botanica Numero di campioni non conformi con riguardo alla presenza di zuccheri esogeni o di prodotti a base di zucchero Numero di altri casi di non conformità					
	Numero di campioni trasmessi al JRC-IRMM					
Campioni della parte B	Numero totale di campioni esaminati Numero di campioni non conformi con riguardo all'origine geografica Numero di campioni non conformi con riguardo all'origine botanica Numero di campioni non conformi con riguardo alla presenza di zuccheri esogeni o di prodotti a base di zucchero Numero di altri casi di non conformità					
	Numero di campioni trasmessi al JRC-IRMM					
Campioni della parte C	Numero totale di campioni esaminati Numero di campioni non conformi con riguardo alla presenza di zuccheri esogeni o di prodotti a base di zucchero					
	Numero di campioni trasmessi al JRC-IRMM					

Tabella 2: Campioni non conformi e campioni sospetti

	Condizione del campione (*)	Categoria del campione (**)	Nome del prodotto (comprese eventuali informazioni complementari)	Origine geografica (compreso il tipo di miscela nel caso di miscele di	Prezzi (EUR/kg)	Luogo di prelievo dei campioni	Tipo di non conformità o di sospetto (***)	Prova/e che hanno rivelato la non conformità o il sospetto di non
--	-----------------------------	-----------------------------	---	--	-----------------	--------------------------------	--	---

¹¹ La Commissione fornirà modelli di tabelle elettroniche per facilitare la comunicazione e l'elaborazione dei dati.

			i)	miele)				conformità
N. del campione								

(*) non conforme o sospetto

(**) A, B o C

(***) origine botanica, origine geografica, tenore di zucchero ecc.

Tabella 3: Modello di relazione per misure di attuazione

Numero di controlli di follow-up (compresi i controlli documentali e materiali) effettuati presso l'operatore del settore alimentare (OSA) presso il quale sono stati prelevati i campioni	
Numero di controlli di follow-up (compresi i controlli documentali e materiali) effettuati presso un altro OSA alla luce dei risultati preliminari	
Specificare il tipo e, se possibile, il numero di azioni correttive adottate in conformità dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004	
Specificare il tipo e, se possibile, il numero di sanzioni adottate in conformità dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 882/2004	

B. Pesci

Gli Stati membri dovrebbero comunicare i risultati dei controlli ufficiali effettuati a norma del piano coordinato di controllo nel formato delle tabelle che seguono.

Tabella 1: Prodotti non trasformati

Specie bersaglio (nome scientifico)	PIF	Mercato/ commerciante	Deposito frigorifero	Stabilimento di trasformazione	Commercio al dettaglio	Collettività
Specie a	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Specie b
...

(1) Numero totale di campioni prelevati in un tipo di luogo di campionamento (da indicare) per una determinata specie bersaglio.

(2) Numero di campioni non conformi tra questi, compresi i campioni in cui sono stati riscontrati tessuti di pesce la cui specie non è stata però identificata.

Tabella 2: Prodotti trasformati contemplati dal regolamento (UE) n. 1379/2013

Specie bersaglio (nome scientifico)	PIF	Mercato/ commerciante	Deposito frigorifero	Stabilimento di trasformazione e	Commercio al dettaglio	Collettività
Specie a	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Specie b
...

(1) Numero totale di campioni prelevati in un tipo di luogo di campionamento per una determinata specie bersaglio.

(2) Numero di campioni non conformi tra questi, compresi i campioni in cui sono stati riscontrati tessuti di pesce la cui specie non è stata però identificata.

(3) Numero di campioni che non hanno dato alcun esito a causa del grado di trasformazione.

Tabella 3: Altri prodotti trasformati non contemplati dal regolamento (UE) n. 1379/2013

Specie bersaglio (denominazione commerciale o nome scientifico)	PIF	Mercato/ commerciante	Deposito frigorifero	Stabilimento di trasformazione	Commercio al dettaglio	Collettività
Specie a	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Specie b
...

- (1) Numero totale di campioni prelevati in un tipo di luogo di campionamento per una determinata specie bersaglio.
 (2) Numero di campioni non conformi tra questi, compresi i campioni in cui sono stati riscontrati tessuti di pesce la cui specie non è stata però identificata.
 (3) Numero di campioni che non hanno dato alcun esito a causa del grado di trasformazione.

Tabella 4: Sintesi del numero totale di campioni esaminati in ciascuna categoria, del numero di campioni non conformi tra questi e del numero di campioni che non hanno dato alcun esito a causa del grado di trasformazione.

	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni non conformi	Numero di campioni che non hanno dato alcun esito a causa del grado di trasformazione
Prodotti non trasformati			
Prodotti trasformati contemplati dal regolamento (UE) n. 1379/2013			
Prodotti trasformati non contemplati dal regolamento (UE) n. 1379/2013			
Totale			

Tabella 5: Campioni non conformi - specie bersaglio e specie di sostituzione (si prega di utilizzare soltanto nomi scientifici)

Specie bersaglio	Nome scientifico della specie di sostituzione (1)	Categoria del prodotto (2)	Descrizione del prodotto	Luogo di prelievo dei campioni (3)	Metodo di prova utilizzato (4)
Specie a					
Specie b					
...					

- (1) Indicare "sconosciuto" se non individuato e precisare ove opportuno potenziali specie di sostituzione escluse dalle prove.
 (2) Prodotto non trasformato (UP), prodotto trasformato contemplato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 (PP1379), prodotto trasformato non contemplato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 (PP).
 (3) PIF, mercato o commerciante, deposito frigorifero, stabilimento di trasformazione, commercio al dettaglio, collettività.
 (4) IEF, PCR-RFLP, codice a barre del DNA, RT-PCR o una combinazione di questi metodi.

Tabella 6: Modello di relazione per misure di attuazione

Numero di controlli di follow-up (compresi i controlli documentali e materiali) effettuati presso l'operatore del settore alimentare (OSA) presso il quale sono stati prelevati i campioni	
Numero di controlli di follow-up (compresi i controlli documentali e materiali) effettuati presso un OSA diverso in conseguenza dei risultati preliminari	
Specificare il tipo e, se possibile, il numero di azioni correttive adottate in conformità dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004	
Specificare il tipo e, se possibile, il numero di sanzioni adottate in conformità dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 882/2004	